



Roma, 12 gennaio 2026

NOTIZIARIO N. 1

LA MANOVRA DI BILANCIO 2026 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO

Pensioni: l'età pensionabile si alza dal 2027; stop a "quota 103" e "opzione donna"; conferma di ape sociale; sul TFS, poche le novità ma in negativo.

Sul Supplemento Ordinario n. 42/L della G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata pubblicata la **Legge 30.12.2025, n. 199 che reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 e quello per il triennio dal 2026 al 2028.**

È composta complessivamente da 21 articoli, il primo dei quali consta di 973 commi recanti le diverse norme e misure; dal n. 2 al n. 20, trovano posto gli stati di previsione dei Ministeri; l'ultimo, art. 21, ne dispone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2026.

La legge di bilancio è stata costruita sulla base del quadro di finanza pubblica fissato dal Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP): **l'entità della manovra complessiva risulta pari a circa 22 mld €** (3,3 mld in più rispetto alla previsione originaria del DDL), parte dei quali arriverà da maggiori entrate, purtroppo, attingendo ancora una volta dal sistema previdenziale per fare cassa, parte da un "prestito" di Banche e Assicurazioni sulla scorta di quanto già avvenuto nella manovra precedente, e in ultimo da una nuova spending review con tagli nei bilanci delle PP.AA..

Tra le misure più importanti recate dalla legge di bilancio vanno segnalate: il taglio dell'IRPEF per il c.d. ceto medio (aliquota dal 35 al 33 % per la fascia di reddito 28-50mila), con uno sconto massimo di 440 € annui, e sterilizzazione dopo i 200mila € di reddito; la rottamazione (la quinta) delle cartelle esattoriali emesse a tutto il 2023, con rateazione fino a 9 anni; la conferma dei bonus fiscali casa (50% ristrutturazioni prima casa) e l'aumento del bonus mamme; congedi parentali fruibili fino ai 14 anni dei figli; conferma aliquota al 21% sugli affitti brevi per il primo appartamento e del 26% per il secondo, mentre dal terzo in su scatta il reddito d'impresa; infine, forte incremento delle spese per la Difesa (2026, 3,5 mld €; 2027, 7 mld.; 2028, 12 mld, complessivamente 22,5 mld di € nel triennio, lo 0,15% del PIL).

Di notevole importanza anche le misure varate per il 2026 in materia di detassazione dei rinnovi contrattuali e del salario accessorio, ma in misura differenziata tra lavoratori pubblici e privati, rispetto ai quali la nostra Federazione ha dato conto ed espresso le proprie valutazioni con il [Notiziario n. 38 del 30.12.2025](#), al quale naturalmente rinviamo.

Tra le norme recate dalla legge di bilancio, ci sono naturalmente anche quelle che riguardano il sistema previdenziale, che trovano tutte posto all'art. 1, e più precisamente ai commi: n. 162-163, dal n. 179 al n. 205 compresi e infine n. 717-718, e dei cui contenuti proviamo ora a dar conto proponendo una sintesi per le singole opzioni.

❖ **PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONI ANTICIPATE ORDINARIA E CONTRIBUTIVA**

A partire dal **2027 l'età pensionabile tornerà ad aumentare**, come previsto dalla normativa vigente che disciplina l'adeguamento automatico dei requisiti anagrafici in base agli aggiornamenti ISTAT sulla speranza di vita. La legge di bilancio 2026 prevede l'aumento di un mese a partire dal 1.1.2027 (serviranno pertanto 67 anni e 1 mese per la pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi e 42 anni e 11 mesi di contributi - un anno in meno per le donne - per la pensione anticipata ordinaria), e ulteriori due mesi a partire dal 1.1.2028 (serviranno per uscire 67 e 3 mesi per la pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi e 43 anni e 1 mese di contributi - un anno in meno per le donne - per la pensione anticipata ordinaria), mentre resta invariata la finestra mobile di tre mesi.



La misura interesserà in egual modo anche le “pensioni anticipate contributive” di chi ha iniziato a lavorare dal 1.1. 1996, e anche quelle del personale del comparto Sicurezza e Difesa (militari Forze Armate, Polizia di stato; etc. etc.).

L’aumento dell’età pensionabile dal 2027 non interverrà invece solo per una piccola platea di lavoratori, il 2%, 10 mila lavoratori circa su quasi mezzo milione che va mediamente in pensione in un anno, e precisamente: quelli che svolgono attività gravose (all. B Legge 205/2017: insegnanti di scuola dell’infanzia ed educatori asili-nido; operai edili; gruisti; conducenti mezzi pesanti; personale viaggiante; infermieri e ostetrici con turni; addetti alle pulizie, raccolta rifiuti, etc.) e quelli che svolgono attività usuranti (D.Lgs. 67/2011: lavoratori turnisti notturni di continuità; lavori in galleria/cava/ miniera; esposizione ad alte temperature; etc.). Ma sorprendentemente non vengono esclusi dall’aumento dell’età pensionabile i cosiddetti “lavoratori precoci”, al netto di quelli con attività gravose.

Al netto di questa platea, davvero minima, dunque, l’età pensionabile crescerà dal 2027, e con tanti saluti alle promesse fatte e agli impegni ripetutamente assunti da Forze ed esponenti di primo piano del Governo. Va però correttamente segnalato come, in base alla norma varata, l’incremento dell’età pensionabile fa salvo l’anno 2026 e decorre - primo step - dall’anno 2027, e questo consente di poter immaginare (come ha fatto il SSS Durigon) che ci sia ancora la possibilità di modificare il quadro attuale operando un nuovo blocco, magari anche solo parziale e selettivo come qualcuno ha anche ipotizzato. Ovviamente, **come CSE FLP Pensionati seguiremo da vicino questa partita, essendo convinti della necessità di un intervento definitivo in corso 2027 per uno stop totale all’aumento dell’età pensionabile.** A tal proposito è utile segnalare come, in base alle previsioni attuali, l’aspettativa di vita continuerà a crescere nei prossimi anni, e si prevede ogni due anni un allungo di tre mesi. E per questo va bloccata!

Ma per il 2026, tutto comunque rimane invariato con la riconferma delle regole vigenti per il 2025 e dunque:

- **pensione di vecchiaia** a 67 anni d’età con minimo 20 anni di contributi;
- **pensione anticipata ordinaria** con 42 anni+10 mesi di contributi (- 1 anno per le donne) e finestra mob. di 3 mesi;
- **pensione anticipata contributiva** riservata ai lavoratori assunti dal 1.1.1996 con 64 anni di età e 20 anni di contributi, avendo maturato un assegno pari almeno a 3 volte il trattamento minimo INPS, requisito che scende a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte in presenza di due o più figli, e con finestra mobile di tre mesi.

❖ **PENSIONE USURANTI E PENSIONE PRECOCI**

Nel 2026, per gli addetti ad attività usuranti (D.Lgs. 67/2011), sono necessari un’età minima 61 anni e 7 mesi, 35 anni di contributi e raggiungimento di una "quota" (età + contributi) pari a 97,6. Sono qui ricompresi i lavori con turni notturni di almeno sei ore per 64 giorni lavorativi, o di almeno tre ore fra mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno, svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. La finestra mobile è di 12 mesi per i lavoratori dipendenti.

Praticabile anche nel 2026 l’accesso alla **pensione dei lavoratori precoci** con almeno 41 anni di contributi di cui minimo uno versato entro il compimento dei 19 anni, a condizione però di rientrare in una delle quattro categorie previste: disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregiver, addetti a mansioni gravose. Come già detto, l’età pensionabile crescerà anche per i “precoci” (1 mese dal 2027; 2 mesi dal 2028), a netto dei “gravosi”.

Ultima annotazione: la legge di bilancio taglia i fondi per i prossimi anni destinati ai precoci (50 milioni nel 2033 e 100 l’anno dopo) che agli usuranti (40 all’anno dal 2033).

❖ **QUOTA 103 E OPZIONE DONNA**

La legge di bilancio 2026 dispone lo stop per mancata proroga di **“quota 103”** (pensione con 62 anni d’età e 41 di contributi) e di **“opzione donna”** (pensione con 61 anni di età e 35 anni di contributi per le tre categorie Ape social), una scelta questa che negherà nel 2026 l’accesso alle due opzioni, scelta che segue le tante restrizioni del passato.

Entrambe le opzioni sono però utilizzabili anche nel 2026, ma da chi ha già maturato i requisiti con le vecchie regole:

- **Opzione Donna:** lavoratrici con **35 anni di contributi e 61 anni di età** (uno in meno per ogni figlio fino a un massimo di due figli) maturati entro il 31 dicembre 2024, se appartengono a una delle seguenti categorie: disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi ministeriali aperti, caregiver, disabili al 74%, e comunque con il ricalcolo interamente contributivo della pensione.
- **Quota 103** necessita invece di 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2025. Anche in questo caso, scatta il ricalcolo interamente contributivo e fino al compimento dell'età pensionabile l'assegno non può superare le quattro volte il minimo INPS. Precisazione importante: se la Quota 103 era già stata raggiunta nel 2023, valgono i requisiti di allora, e dunque non ci sarà il ricalcolo contributivo e l'assegno potrà raggiungere le cinque volte il minimo INPS, tornando poi pieno al compimento dei 67 anni.

❖ APE SOCIAL

La Legge di bilancio dispone invece la proroga per il 2026 di "APE social", fattispecie questa che non è una pensione, ma solo una misura ponte di accompagnamento, di importo fino a 1.500 euro lordi mensili, di alcune categorie di lavoratori più disagiati verso la pensione di vecchiaia. Potranno dunque continuare ad accedervi coloro che matureranno nel 2026 i requisiti previsti: 63 anni e 5 mesi d'età con 30 anni di contributi per i lavoratori disoccupati involontari, caregiver, e con handicap di almeno il 74%; sempre 63 anni e 5 mesi d'età ma con 32 anni di contributi per edili e ceramisti; infine 63 anni d'età e 36 anni di contributi, invece, per addetti a mansioni gravose o pesanti, che debbono essere state effettuate per 6 anni negli ultimi 7, o per 7 anni negli ultimi 10. Per le lavoratrici madri con figli, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite max di 2 anni.

❖ PENSIONE MINIMA E ASSEGNO SOCIALE

La pensione minima salirà da 616,67 a 619,80 €, dunque meno di 4 euro al mese, mentre per l'assegno sociale, destinato a cittadini disagiati con minimo 67 anni e nel 2026 pari a 546,24 €, l'aumento sarà di 20 € mese con maggiorazione del reddito max di 260 €.

❖ PEREQUAZIONE PENSIONI

Confermate per l'anno in corso le regole vigenti nel 2025 per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita: ne abbiamo parlato in dettaglio nel [Notiziario n. 22 del 3.12.2025](#) al quale rinviamo, nel quale davamo anche conto del Decreto Interministeriale 19.11.2025 che ha fissato la rivalutazione provvisoria 2026 all'1,4 % dal 1° gennaio c.a.

❖ CONFERMA "BONUS MARONI"

La legge di bilancio ha prorogato, per l'anno in corso, l'incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. "bonus Maroni", dal Ministro che la concepì per primo nel 2004), che consentirà ai lavoratori privati e pubblici interessati, che hanno maturato entro il 31.12.2025 il diritto a "quota 103" (41 anni di contributi + 62 anni d'età) oppure che maturino entro il 31.12.2026 il diritto a "pensione anticipata ordinaria" (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall'età anagrafica), di continuare a lavorare optando per la destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico (il 9,19% della retribuzione imponibile per i lavoratori privati; l'8,89% per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap). Un vantaggio immediato, dunque, derivante dalla destinazione in busta paga dei contributi IVS non versati all'INPS, che si traduce al momento in un aumento netto dello stipendio, peraltro completamente esente da tasse e non soggetto a IRPEF, e questo sia per i lavoratori privati che per quelli pubblici come precisato con la risoluzione n. 45/2025 da Agenzia delle Entrate.

A tal riguardo, è comunque utile ricordare come la simulazione operata l'anno scorso da UPB (Ufficio Parlamentare di Bilancio) abbia dimostrato come l'opzione posticipo del pensionamento risulti via via meno vantaggiosa man mano che ci sia avvicini all'età della pensione di vecchiaia (fissata oggi a 67 anni).

❖ TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)

Ancora una volta è andata delusa l'aspettativa di milioni di lavoratori pubblici che speravano che la legge di bilancio 2026 fosse l'occasione per dare finalmente attuazione alla sentenza n. 130/2023 della Corte Cost.



per cancellare la “vergogna”, per dirla con il nostro Segr. Gen. M. Carlomagno, del differimento (fino a 7 anni!) e della rateizzazione (fino a 3 rate) della liquidazione dei lavoratori pubblici. Nulla di tutto questo, purtroppo!

Al danno, però, la legge di bilancio aggiunge quella che appare quasi una beffa: per i pensionati di vecchiaia, dal 1.1.2027, INPS anticiperà, di tre mesi l'erogazione della prima rata (dunque, dopo 9 mesi e non 12 come oggi), il che appare una scelta giocata su due fronti: in primo luogo, evitare una terza e magari più pesante sentenza di censura della Corte Costituzionale nei confronti di un legislatore inadempiente, dando il senso di un intervento comunque operato; in secondo luogo, far addirittura cassa, in quanto verrebbe meno la detassazione introdotta dalla legge 26/2019 che prevede una riduzione d'imposta pari all'1,5% per il TFS erogato dopo 12 mesi (dunque, dopo 9 mesi, zero detassazione e applicazione dell'aliquota ordinaria).

Alla luce di queste scelte, non potrà che proseguire, nei prossimi giorni, l'azione di mobilitazione e le iniziative di contrasto per cancellare la vergogna del TFS differito e rateizzato, portate avanti unitariamente dalla nostra CSE insieme ad altre cinque confederazioni (CGIL; CGS; COSMED; CIDA e CODIRP), e questo nelle more del nuovo pronunciamento (udienza pubblica fissata per il 10 febbraio 2026) della Corte Costituzionale sulla vicenda TFS a seguito delle rimessioni operate da TAR Marche e TAR Lazio).

❖ PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La legge di bilancio reca, all'art. 1 comma 204, una mini-riforma della previdenza integrativa. Dal 1° luglio p.v., i lavoratori dipendenti del settore privato neo-assunti, esclusi i lavoratori domestici, aderiranno automaticamente alla previdenza integrativa verso il fondo pensione collettivo individuato da un accordo o dal contratto collettivo nazionale o territoriale/aziendale. Detta adesione comporterà il conferimento al fondo pensione di tutto il proprio TFR maturando e dei contributi sia del datore di lavoro che del lavoratore, esentato solo nel caso in cui la retribuzione lorda sia inferiore all'assegno sociale. Entro 60 gg. dalla prima assunzione, il, lavoratore potrà diversamente optare, o conferendo il proprio TFR ad altra forma di previdenza complementare o mantenendo detto TFR in azienda ai fini della futura buonuscita.

Per i lavoratori non di prima assunzione, invece, il meccanismo di silenzio-assenso come sopra descritto scatterà solo nel caso il lavoratore non abbia già operato una scelta nel corso delle precedenti assunzioni. Cancellata inoltre la norma, introdotta con la finanziaria 2025, mediante la quale i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, c.d. c.d. “contributivi puri” con almeno 25 anni di servizio, potevano sommare la pensione maturata all'INPS con la rendita da fondo pensione cui aderivano ai fini del raggiungimento dell'importo soglia per l'accesso alla pensione anticipata contributiva a 64 anni.

Atteso che il cammino parlamentare del DDL non ha apportato le modifiche da noi auspiccate, anzi ha rischiato addirittura di peggiorare la situazione con il primo maxiemendamento, **non possiamo che confermare purtroppo il nostro giudizio negativo sul complesso delle scelte della legge di bilancio in materia di pensioni.**

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 dicembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 42/L

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028.**



ficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

160. Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attività di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

161. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

163. Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

164. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.

165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.



installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.

178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

179. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera *d)* del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l'incremento di un mese per


l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

182. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

183. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

	Dal 2026 al 2029
	(Importi in euro)
Polizia di Stato	1.900.000
Polizia penitenziaria	700.000
Arma dei carabinieri	2.100.000
Guardia di finanza	1.200.000



Esercito italiano	1.800.000
Marina militare	600.000
Aeronautica militare	800.000
Capitanerie di porto	200.000
Corpo nazionale vigili del fuoco	700.000
Totale	10.000.000

184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalità di cui allo stesso comma 183, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

186. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive

ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.


187. La disposizione di cui al comma 186 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

188. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

189. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: « 2023 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2025 e 2027 ».



190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti

minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

195. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è abrogato;

b) al comma 11, l'ultimo periodo è soppresso.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tariffe emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.


198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

199. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realiz-



zazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia »;

2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera *a-bis*), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive »;

b) al comma 13, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali ».

200. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera *a)*, del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300 »;

2) al comma 6, le parole: « il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4 »;

b) all'articolo 11:


1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: « 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia »;

1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale »;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale deter-



minata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-*quater*, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

3-*ter*. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-*bis*, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-*quater*. I prelievi di cui al comma 3-*bis* possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-*quinqües*. Le prestazioni di cui al comma 3-*bis* sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-*bis*, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione »;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola: « rendite » è inserita la seguente: « vitalizie » e dopo la parola: « rendita », ovunque ricorre, è inserita la seguente: « vitalizia »;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-*bis* nonché a quelle del comma 3-*quinqües*, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-*ter*. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-*bis* sono

imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore »;

5) al comma 8, la cifra: « 5.164,57 » è sostituita dalla seguente: « 5.300 »;

6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*quinqües*, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-*bis* e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità »;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: « nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali » sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

« n-*bis*) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è fraziona-



bile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*;

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9 ».

202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

203. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato ».

204. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente

ai lavoratori dipendenti che aderiscono » sono inserite le seguenti: « , in modo automatico o esplicito, »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:


« 7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, salvo quanto previsto dal comma 7-*quater*, »;

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-*quater*.

7-*ter*. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-*bis*, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

7-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del



TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma *7-quater*. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data »;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente »;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta

dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma *7-quinquies*. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento ».

205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguava le proprie istruzioni.


206. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2027 »;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2027, » sono soppresse;

c) il terzo periodo è soppresso.

207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al de-



dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

717. A seguito dell'attività di monitoraggio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

718. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

719. L'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

720. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma « Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

721. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle ri-

sorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresì, versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

723. L'INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento di tali verifiche l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2,

